

Ritenuto in fatto

I. Con sentenza n. 655/04, pubblicata il 9 novembre 2004, la Corte di appello di Ancona, respingeva

l'appello proposto da G. G. nei confronti di E. F. G. I. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in

data omissis, che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra i menzionati coniugi celebrato il omissis, rigettando la domanda della G. per il riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore e revocando l'assegnazione della casa coniugale alla stessa G..

A fondamento della propria decisione la Corte Territoriale così motivava:

I.a. la differenza di reddito tra i coniugi era minima e le situazioni economiche delle parti, sostanzialmente equivalenti, non permettevano il riconoscimento di un assegno di divorzio anche di importo modesto; infatti, secondo le dichiarazioni dei redditi prodotte, la G. aveva percepito nel 2002 un reddito netto di euro 16.723,00, mentre l'I. aveva fruito nel 2003 di un reddito netto di euro 21.026,00; quanto all'affermata messa in mobilità, la G. non aveva dimostrato quando la stessa aveva avuto inizio e con quale importo mensile, mentre l'unico documento prodotto, relativo al omissis, riguardava un periodo successivo a quello preso in considerazione dal Tribunale e comunque non era accompagnato da documentazione idonea a stabilire quando la donna avesse iniziato a percepire la paga ridotta; in ogni caso l'appellante avrebbe potuto dimostrare il peggioramento delle sue condizioni economiche, e quindi chiedere l'assegnazione di un assegno di divorzio, nell'ambito di apposita procedura di modifica delle condizioni economiche del divorzio;

I.b. quanto all'assegnazione della casa coniugale, il Tribunale aveva rettammente statuito allineandosi all'orientamento della Corte di cassazione, che aveva escluso che la casa coniugale potesse essere assegnata al coniuge più debole (situazione comunque rimasta nella specie non provata), onde porre rimedio a tale situazione di inferiorità economica.

II. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G. sulla base di due motivi e memoria. Resiste con controricorso l'I..

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo la G. - denunciando violazione degli artt. 5, commi 6 e 7, 6, comma 6, della legge 1970/898, 2697, comma I, c.c., 112, 183, 184 e 345, comma 3, c.p.c., e vizio di motivazione -

censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito respinto l'appello, ritenendo che la differenza dei redditi dei coniugi fosse di minima entità e che le loro relative situazioni economiche sostanzialmente si equivalessero, così da non consentire il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio. La ricorrente deduce al riguardo che la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione non solo la situazione esistente prima della sua messa in mobilità, che determinava già un'apprezzabile differenza tra i due redditi, ma anche la stessa messa in mobilità, affermando erroneamente che non era stata fornita dimostrazione di quando tale situazione si fosse verificata e con quale importo mensile.

La G. contesta in particolare che, come invece erroneamente ritenuto dai giudici di appello, l'unico documento prodotto al riguardo riguardasse un periodo successivo a quello preso in considerazione dal Tribunale, in quanto relativo al omissis, e non fosse comunque accompagnato da documentazione idonea a dimostrare la data di inizio della corresponsione della paga in misura ridotta.

Infatti, secondo l'impugnante, l'affermazione della Corte di appello sarebbe frutto di travisamento dei fatti, in quanto contraria a quanto risultava già dalla prova documentale, acquisita in primo grado e inserita nel relativo fascicolo prodotto in appello, e dagli altri documenti prodotti nel giudizio d'impugnazione. Deduce specificamente la G. che, se la Corte di appello avesse preso in esame, come suo dovere, detta documentazione, non

solo avrebbe accertato la data della sua messa in mobilità (omissis) e l'importo mensile di retribuzione che le era derivato, ma avrebbe anche potuto e dovuto agevolmente rilevare il comprovato sbilanciamento delle posizioni economiche dei coniugi, emerso già nel corso del giudizio di primo grado e aggravatosi successivamente, così da riconoscerle l'assegno divorzile nella misura che avesse ritenuto opportuna, anziché erroneamente demandare l'accoglimento della domanda ad un successivo giudizio di modifica delle condizioni economiche del divorzio, in conseguenza di eventi già verificatisi e comunque in corso al momento della pronuncia della sentenza di appello.

1.1. Il motivo è fondato.

Secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 2005/1824; 2007/16398), la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio (così come quelli attinenti al regime di separazione), postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporre la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.

La Corte di appello di Ancona - nell'affermare che l'unico documento prodotto dalla G., al fine di dimostrare la sua messa in mobilità e la conseguente diminuzione della propria retribuzione, era relativo al omissis e riguardava, quindi, un periodo successivo a quello preso in considerazione dal Tribunale e che comunque l'appellante avrebbe potuto dimostrare nell'ambito di apposita procedura di modifica delle condizioni economiche del divorzio il peggioramento delle sue condizioni economiche, avvenuto dopo la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio - non si è uniformata al principio sopra enunciato e deve essere sul punto annullata.

1.1.1. La censura della ricorrente merita accoglimento anche sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione.

La Corte di appello ha affermato che l'appellante non aveva dimostrato quando era stata messa in mobilità e con quale importo mensile, precisando anche che l'unico documento prodotto non era accompagnato da documentazione che permettesse di costruire quando la donna avesse iniziato a percepire la paga in misura ridotta.

La G., nel contestare sul punto le argomentazioni dei giudici di appello, ha specificamente indicato -

riportandone il contenuto nel corpo del ricorso e precisando le date delle relative produzioni in giudizio - i documenti depositati nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello e ritenuti idonei, sulla base di puntuali e congrue argomentazioni, a comprovare sia la data della sua messa in mobilità, sia i decrescenti importi delle retribuzioni da lei percepite in conseguenza di tale evento e quindi a fornire alla Corte di appello i necessari elementi di valutazione per una pronuncia sulla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio che fosse coerente con i riscontri documentali forniti. Tale documentazione - la cui produzione in giudizio non è stata contestata dall'I., che ne ha criticato invece l'ammissibilità e la rilevanza nel merito - e le relative argomentazioni di sostegno non sono state invece esaminate dalla Corte di merito e la decisione impugnata, fondata sull'erronea considerazione che la G. avesse prodotto, a fondamento della propria domanda, soltanto il documento relativo al omissis, non risulta sorretta da una motivazione adeguata e da una ratio decidendi coerente con le risultanze documentali acquisite (Cass. 200517086; 2005114304).

2. Con il secondo motivo la G. prospetta la violazione dell'art. 5, commi 6 e 7, e 6, comma 6, della legge 1970/898 e censura la sentenza impugnata, per avere la Corte di appello escluso che la casa coniugale potesse essere assegnata al coniuge più debole, onde

porre rimedio a tale situazione, in quanto non era stato provato che nella specie tale situazione ricorresse in concreto. La ricorrente lamenta, in particolare, che la stessa Corte non abbia preso in considerazione le sue condizioni di inferiorità economica e la circostanza che l'immobile appartiene in comproprietà ad entrambi i coniugi, deducendo che il riconoscimento della tutela del coniuge economicamente più debole - costituente "un obiettivo irrinunciabile del diritto di famiglia" - può essere perseguito anche attraverso l'assegnazione della casa familiare, la quale non è finalizzata esclusivamente alla tutela dell'interesse della prole, ma può ben configurarsi come "una componente in natura" dell'obbligo di mantenimento del coniuge.

2.1. Il motivo è privo di fondamento.

Questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui in materia di divorzio l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge 1970/898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 1987/174), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali è destinato unicamente il predetto assegno. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. 2001/11696; 2006/1545; 2007/10994; 2007/17643).

A tale principio, che il collegio condivide pienamente e intende in questa sede ribadire, si è uniformata la Corte di appello, la cui decisione resiste pertanto, sotto il profilo dedotto, alla prospettata censura di illegittimità, restando di conseguenza inammissibile, per difetto d'interesse, l'ulteriore doglianza sollevata dalla ricorrente (con riferimento alla mancata prova della sproporzione tra i redditi dei coniugi e comunque della propria inferiorità economica), la cui fondatezza non potrebbe comunque condurre all'annullamento della decisione sul punto della mancata assegnazione alla G. della casa coniugale (Cass. 2005/20454; 2006/5483; 2006/9247; 2006/12372; 2007/2272).

3. Le considerazioni che precedono conducono alla cassazione della sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, nonché, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, al rinvio della causa ad altro giudice di merito, che si indica nella Corte di appello di Ancona in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.